

SACCARDI & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI	<i>dottore commercialista revisore legale</i>
MONICA BERNA	<i>dottore commercialista revisore legale</i>
CRISTINA CAMPAGNARO	<i>dottore commercialista revisore legale</i>
BEATRICE CURRELI	<i>dottore commercialista</i>
MARCO PADOVAN	<i>dottore in economia e direzione aziendale</i>
AHLAM HAROUF	<i>dottore in amministrazione, finanza e controllo</i>

31100 TREVISO
Via Indipendenza, 5
Tel. +39.0422.544367
Fax +39.0422.544368
www.studiosaccardi.com
info@studiosaccardi.com
saccardiassociati@legalmail.it
C.F./P.IVA 03845630262

Circolare | 7
15 LUGLIO 2022

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Sommario

1. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19....	2
2. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT.....	2
3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. "ESTEROMETRO"	2
4. PROROGA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021	2
5. ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA.....	2
6. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	2
7. AGEVOLAZIONI IVA NEL SETTORE SANITARIO	3
8. BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE	3
9. COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - MODIFICA TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE.....	4
10. MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI.....	4

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità contenute nel decreto "Semplificazioni fiscali" con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali.

Il presente decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19

E' stata disposta la **proroga al 30.11.2022** (in luogo del 30.6.2022) del **termine di presentazione dell'autodichiarazione** per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del **Quadro temporaneo degli aiuti di Stato**.

2. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

E' stato previsto che l'**invio** degli elenchi periodici **Intrastat** possa avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti** (in precedenza entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo di riferimento).

Tale nuovo termine ha già trovato applicazione in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. "ESTEROMETRO"

E' stata **confermata l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro")** degli acquisti di **beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia** ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.p.r. 633/72, qualora siano **di importo non superiore ad Euro 5.000,00** (per singola operazione).

4. PROROGA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021

E' stato **prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022** il termine per la **presentazione della dichiarazione IMU** per l'anno 2021.

5. ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

A decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022** (vale a dire, dal periodo d'imposta 2022, per i soggetti "solari"), è stata disposta **l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica** di cui all'art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. 138/2011.

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d'imposta 2022 "solare" laddove:

- i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l'applicazione della disciplina per il periodo d'imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un'eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

6. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

E' stata introdotta la **possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo** al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione in condizioni di certezza operative.

Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire

professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

7. AGEVOLAZIONI IVA NEL SETTORE SANITARIO

E' stato esteso l'ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell'aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.

Estensione del regime di esenzione IVA

Mediante la sostituzione dell'art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, viene stabilito che **l'esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle arti e professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura** effettuata, a favore di persone ricoverate, da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19) dell'art. 10 citato (ad esempio, da **case di cura non convenzionate**).

L'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura:

- a condizione che l'ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72;
- fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall'ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.

Estensione dell'aliquota IVA del 10%

L'art. 18 del DL 73/2022 estende, inoltre, **l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.**

In dettaglio, il decreto sostituisce il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l'aliquota IVA del 10% si applica:

- alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18) e 19) del DPR 633/72;
- alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l'operatività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
- alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72.

Resta ferma l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della L. 217/83.

8. BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

E' stato disposto l'**incremento**, da Euro 250,00 ad **Euro 5.000,00**, della **soglia per il differimento del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** relative al primo o ai primi due trimestri solari.

L'innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell'imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell'anno si applica relativamente alle fatture emesse **a decorrere dall'1.1.2023**.

9. COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - MODIFICA TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE

E' stato **differito** dal 16 settembre **al 30 settembre** il **termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre.**

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all'interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

10. MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

A decorrere dal 22.6.2022, viene **fissato a 30 giorni** (in precedenza per alcuni atti 20 giorni) il **termine** ordinario per:

- la **registrazione “in termine fisso”** di tutti gli **atti** formati in Italia;
- la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Saccardi & Associati